



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARGHERITA CASSANO

Prima Presidente

ANTONIO MANNA

Presidente di Sezione

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Presidente di Sezione

ALBERTO GIUSTI

Presidente di Sezione

MARIO BERTUZZI

Consigliere

GIULIA IOFRIDA

Rel. Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere

IRENE TRICOMI

Consigliere

EMILIO IANNELLO

Consigliere

Oggetto

DISCIPLINARE
AVVOCATO

Ud. 22/10/2024 P.U.

Cron.

R.G. n. 316/2024

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. n. 316/2024 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 251/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 14/11/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS il quale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la



cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. R.D. 251/2023, assunta nella seduta del 15/7/2023, depositata il 4/11/2023, ha respinto il ricorso dell'Avv.to [REDACTED] avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (di seguito, CDD) della Liguria che, all'esito di istruttoria dibattimentale, gli aveva irrogato la sanzione della censura, in relazione alla seguente incolpazione: *«Violazione dell'art. 64 del CDF per non aver adempiuto all'obbligazione assunta nei confronti del Sig. [REDACTED] compromettendo la dignità della professione e l'affidamento dei terzi».*

Il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato era stato aperto a seguito di esposto del sig. [REDACTED] depositato presso il Consiglio Ordine Avvocati (di seguito, COA) di Massa Carrara in data 29/5/2014, il quale lamentava che l'Avv. [REDACTED] si era reso responsabile nei suoi confronti di plurimi inadempimenti, tra i quali quello di non avergli risarcito il danno nonostante un accordo sottoscritto. Assumeva di avere conferito, nel 2002, all'Avv.to [REDACTED] su indicazione della CGIL locale, l'incarico di assisterlo in una vertenza in materia di lavoro del valore economico di poco superiore ad euro 6.000,00, per differenze retributive, e di avere scoperto, a distanza di dieci anni, malgrado l'avvocato gli avesse riferito di avere - falliti i tentativi di soluzione extragiudiziaria della controversia - iscritto la causa a ruolo e lo avesse rassicurato sull'imminente pronuncia dell'Autorità giudiziaria, che non era mai stata iniziata alcuna procedura. Il [REDACTED] e l'avvocato avevano poi raggiunto, nel 2014, un accordo transattivo, con il quale il professionista si era impegnato al versamento al cliente, a titolo di risarcimento del danno, di complessivi Euro 5.000,00, con rate mensili di Euro 1.000,00, accordo solo in parte rispettato, con il versamento l'importo di Euro 2.200,00.

Dinanzi al COA le parti venivano sentite , in data 31.10.2014.

Quindi, con l'entrata in vigore del nuovo procedimento disciplinare, il fascicolo veniva trasmesso al CDD, che contestava all'avv. [REDACTED] la violazione degli art. 64 (Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei



confronti terzi) e 71 (Dovere di collaborazione) del Codice deontologico forense.

In seguito alle difese illustrate e depositate in sede preistruttoria, con provvedimento del 26/09/2017, su proposta del consigliere istruttore, deliberava l'approvazione del capo di incolpazione come sopra riportato relativo alla violazione del solo art 64 CDF, cui seguiva la sentenza di riconoscimento della responsabilità dell'incolpato, con irrogazione della sanzione della censura.

Il CDD, dopo aver rilevato la difficoltà di ricostruire esattamente il quadro fattuale, e dopo aver stigmatizzato il comportamento dell'incolpato, poco trasparente e prolungato nel tempo, rilevava, in relazione all'accordo transattivo raggiunto tra le parti, nel 2014, il mancato adempimento dei propri obblighi da parte del professionista, il quale, solo tre anni dopo rispetto alla sottoscrizione dello stesso, aveva effettuato un ulteriore versamento che, peraltro, non copriva il debito originario. Escludeva una concorrente responsabilità del sindacato e riteneva non decisivi i gravi motivi familiari, trattandosi di eventi riferibili agli anni 2011-2012, laddove gli impegni assunti nei confronti del cliente partivano dal 2014.

Il CDD, ritenuto il comportamento complessivo dell'Avv. [REDACTED] non lineare e fonte di una lesione dell'immagine della professione forense e di un pregiudizio alla parte assistita, applicava la sanzione della censura, dando rilievo al, seppure tardivo, risarcimento del danno.

In fase di impugnazione, il Consiglio Nazionale Forense respingeva tutti gli assunti del professionista, anche in punto di lacune dell'istruttoria e di violazione dell'art.64 CDF (il ricorrente sosteneva che, a fronte del mancato pagamento della prestazione da parte dell'esponente e dello spontaneo versamento di somme a suo favore a titolo risarcitorio, non poteva ritenersi integrata la fattispecie richiamata), affermando che commette illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi e che, nel caso di specie, era pacifico e comprovato che l'avvocato aveva adempiuto solo parzialmente, e con estremo ritardo, alla obbligazione assunta.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 23/11/2023, l'Avv.to [REDACTED] propone ricorso per cassazione, notificato il 23/12/2023, affidato a cinque



motivi, nei confronti del Consiglio Ordine Avvocati Massa Carrara e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente formula le seguenti cesure:

Con il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., dell'art. 59 Legge 247/2012, anche in relazione all'art. 111 Cost., denunciando che, nella specie, l'incolpazione non era specifica, non essendo stati indicati, tra gli addebiti, i riferimenti temporali dei fatti e quando eventualmente era iniziata la condotta, dati che assumono rilievo anche per il decorso del termine prescrizione.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., dell'art. 59 lett. b n. 2) e lett. e) Legge 247/2012 anche in relazione all'art. 111 Cost., nonché difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, denunciando lacune nell'istruttoria dibattimentale, per mancata escussione di testimoni e acquisizione di documenti, con conseguente lesione del diritto di difesa perché *«si sarebbe potuto accertare che nessuna obbligazione era mai sorta tra le parti e che erano stati effettuati alcuni versamenti a titolo di liberalità, le colpe del sindacato e la grave situazione familiare del periodo»*.

Con il terzo motivo prospetta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., dell'art. 64 Codice deontologico forense, in relazione agli artt. 1174 e ss. c.c., il difetto di motivazione, lamentando l'erroneità della sentenza, laddove si afferma che esisteva un accordo sottoscritto tra cliente e professionista per il pagamento della somma richiesta dal ██████ in quanto *«mai è stato sottoscritto alcun atto di riconoscimento dell'ammontare del debito e la corresponsione volontaria non può far sorgere un diritto di obbligazione avendo corrisposto somme di denaro solo a titolo volontario»*, € 2.900,00, a fronte del proprio errore.

Con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n.



3, c.p.c., dell'art. 21 codice deontologico forense, nonché il difetto di motivazione e travisamento, in relazione al mancato riconoscimento di attenuanti – malgrado i tragici problemi di natura familiare, la grave malattia e la morte della compagna, intervenuti in quel periodo, tra il 2011 ed il 2014, - che avrebbero potuto, anche nel caso fosse stata assunta una sanzione, condurre al suo adeguamento in misura diversa e più equa alla fattispecie.

Con il quinto motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3, c.p.c., dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012, deducendo il decorso del termine prescrizionale dell'illecito disciplinare, in quanto l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto e in nessun caso il termine stabilito può essere prolungato di oltre un quarto, per cui, stante le disposizioni dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012, il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare è, nella misura massima, di sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica, e, nel caso di specie, pur dovendosi, in via principale, neppure ritenersi sussistente un'obbligazione del professionista, questa sarebbe comunque *«sorta nell'anno 2011 ed estinta, per l'avv. ████████ negli anni 2015/2016 quando, dopo l'apertura del procedimento disciplinare, avrebbe estinto il suo obbligo»*, cosicché il termine risultava essere decorso.

2. Il P.G., nella memoria depositata, conclude per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, contenuta nel quinto motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, dovendosi considerare maturato il termine complessivo di prescrizione dell'azione disciplinare in sette anni e mezzo, ex art.56 l. n. 247/2012, regime più favorevole di prescrizione che, secondo orientamento di questo giudice di legittimità, trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore.

Nello specifico, il P.G. rileva che l'originario incarico professionale era stato conferito nel corso dell'anno 2002, l'esposto, che ha dato inizio al procedimento disciplinare, risale alla data del 29/5/2014, mentre l'accordo raggiunto tra le parti, per il risarcimento del danno subito dall'esponente, risale alla data del «31.10.2014», cosicché *«dalla data del raggiungimento di detto accordo transattivo, avvenuto in data 31-10-2014, può farsi decorrere il termine di prescrizione di anni sei; poiché il termine di prescrizione è stato interrotto opera*



il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e mezzo, Individuando l'indicato termine iniziale, il termine massimo è da intendersi spirato i capi di incolpazione in rubrica, in epoca antecedente alla data dell'udienza fissata dinanzi alle Sezioni Unite per il 22-10-2024».

3. Esaminando tale motivo in via preliminare, va osservato che è ammissibile la doglianza con cui viene dedotta per la prima volta l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, in quanto la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio se la sua soluzione non comporta indagini fattuali (che sarebbero precluse in questa sede), essendo pacifici i dati assunti (Cass., S.U, n. 32634/2022).

La violazione contestata ed accertata in sede disciplinare concerne l'art. 64 CDF, con il quale si sanziona l'inadempimento di obbligazioni estranee all'esercizio della professione, assunte nei confronti di terzi, inadempimento questo che assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali.

Nello specifico, si trattava del mancato rispetto di un accordo transattivo con il ██████ che il CDD ha ritenuto solo in parte adempiuto dal professionista.

L'accordo transattivo risulta intervenuto nel corso del 2014.

Vi è in atti una ricevuta di pagamento « a titolo di acconto » dell'importo di € 700,00, versata dal ██████ al ██████ sottoscritta dalle due parti nel luglio 2014. Gli atti interruttivi che operano nella fattispecie sono la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito da parte del COA (non indicata né in ricorso né nella decisione impugnata ma intervenuta tra il 29/5/2014, data dell'esposto al COA del ██████ e il 31/10/2014, data di audizione delle parti dinanzi al COA), la notifica della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (non in atti e non indicata né in ricorso né nella decisione del CNF qui impugnata ma comunque successiva al 26/9/2017, data di approvazione del definitivo capo di incolpazione da parte del CDD) e la notifica della sentenza del Consiglio Nazionale Forense (avvenuta in data 23/11/2023).

4. Queste Sezioni Unite hanno più volte statuito che la disciplina risultante dalla L. n. 247 del 2012, art. 56, che comporta, in sostanza, un termine massimo di



sette anni e sei mesi (non potendo eccedere in ogni caso la misura di 1/4 il termine stabilito di sei anni dalla commissione del fatto) per la prescrizione dell'azione disciplinare, non possa operare retroattivamente, cioè con riferimento ad illeciti disciplinari realizzati prima della sua entrata in vigore (2 febbraio 2013).

Si era posta la questione del momento di decorrenza della nuova disciplina della prescrizione poiché, da un lato, la disposizione transitoria di cui all'art.65 l.247/2012, al comma 5, in applicazione del principio del *favor rei*, prevede che le norme contenute nel codice deontologico, se più favorevoli all'incolpato, si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della «sua entrata in vigore» e, dall'altro, le date di entrata in vigore delle varie fonti del nuovo ordinamento disciplinare sono diverse (il 2 febbraio 2013 quanto alla legge professionale n. 247/2012, il 16 dicembre 2014, quanto al nuovo Codice deontologico, il 1° gennaio 2015, quanto al regolamento del procedimento).

È rimasta isolata la diversa posizione espressa da Cass. SU, ord. 27 ottobre 2015, n. 21829 (secondo cui «L'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, laddove sancisce che le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli, spiega i propri effetti anche con riguardo al regime della prescrizione»). È, infatti, prevalso l'orientamento secondo cui «In tema di azione disciplinare nei confronti degli avvocati, il nuovo e più mite regime della prescrizione di cui alla l. n. 247 del 2012 non si applica ai procedimenti in corso, giacché il principio di retroattività della "lex mitior" non riguarda il termine di prescrizione, ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena (cfr. Corte cost. n. 236 del 2011)» (Cass. 14905/2015), sulla base di un duplice ordine di considerazioni. Innanzitutto il principio di retroattività della *lex mitior* non riguarda il termine di prescrizione, ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena. In secondo luogo, nell'esegesi della L. n. 247 del 2012, l'art. 65, u.c. della legge n.247 del 2012, nella parte in cui stabilisce che «le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato», esclude che possa



darsi applicazione retroattiva più favorevole al regime della prescrizione, previsto per legge ed avente ad oggetto illeciti di natura amministrativa.

Detto indirizzo (cfr. Cass. S.U., n. 20650/2023; Cass. S.U., n. 20383/2021; Cass. S.U., n. 23746/2020; Cass. S.U., n. 5596/2020; Cass. S.U. n. 1609/2020; Cass. S.U., n. 8313/2019; Cass. S.U., n. 9558/2018) si pone ormai come diritto vivente.

5. Nella specie, essendo stato compiuto il fatto illecito a partire dal 2014 (epoca in cui sarebbe intervenuto l'accordo transattivo tra il [REDACTED] e il professionista), opera senz'altro il nuovo regime di prescrizione dell'azione disciplinare, di cui all'art. 56 della l.247/2012, entrata in vigore il 2/2/2013, con il limite massimo dei sette anni e mezzo.

6. Queste Sezioni unite (da ultimo, Cass. n. 20464/ 2023 e Cass. n. 20867/2024) hanno affermato che, nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell'interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nell'art. 56, comma 1 e, quindi, non può essere superiore al termine sopra indicato (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2022, n. 32634).

Infatti, la nuova legge professionale segue criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprende a decorrere nuovamente per altri cinque anni (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2023, n. 10085). Si tratta di prescrizione non di un diritto, ma dell'azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se, da un lato, ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, e ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha, d'altro lato, poi introdotto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell'illecito

7. Quanto al *dies a quo*, occorre poi rilevare che l'illecito disciplinare contestato (inadempienza alle obbligazioni assunte in un accordo transattivo, art. 64 CDF) si configura come illecito di carattere permanente, atteso che la violazione deontologica non si è esaurita nel momento in cui è stata realizzata, ma si è



protratta nel tempo, essendo contestata, per l'appunto, una **inadempienza per mancato versamento dell'importo totale concordato in sede transattiva.**

Qualora la violazione integri un illecito permanente, il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento di cessazione della permanenza in applicazione analogica dell'art.158 c.p. (Cass., S.U.,16514/2012).

In relazione a tale tipologia di illeciti, si è affermato che il momento della cessazione della permanenza può essere individuato in quello in cui il professionista, sollecitato alla restituzione, *«nega il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando il proprio diritto di trattenerla»* (Cass., S.U., 1822/2015, in un caso di violazione di norme deontologiche collegate all'omissione di un rendiconto tra avvocato e assistito; Cass. S.U., 5200/2019, con riferimento all'appropriazione, da parte dell'avvocato, dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, senza che il cliente fosse stato informato dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso; Cass., S.U, 14233/2020, in riferimento a condotta del legale che omette di restituire al cliente la somma versatagli in deposito fiduciario; Cass. S.U., 8946/2023, sempre in tema di omessa restituzione di somma ricevuta dalla parte assistita a titolo di deposito fiduciario).

In Cass. S.U., n. 23239/2022, si è affermato che *«L'illecito disciplinare commesso dall'avvocato che si appropria in maniera truffaldina di una somma di denaro destinata a un suo cliente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado, dalla quale inizia a decorrere il termine prescrizione massimo di cui all'art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012»*. In motivazione si è chiarito che, laddove, come nel caso in esame, la somma decettivamente acquisita non sia mai stata restituita, occorre *«individuare un "limite alternativo" alla "permanenza" dell'illecito disciplinare in esame ossia un momento dal quale il termine prescrizione inizia a decorrere, giacchè altrimenti ne deriverebbe una - irragionevole, non prevista dalla legge - imprescrittibilità dell'illecito stesso»*. Tale limite è stato individuato *«in analogia alla consolidata giurisprudenza penale*



di legittimità (*ex pluribus, Cass. pen, n. 32220 del 2015*) e come peraltro già affermato da queste Sezioni Unite civili (cfr. Sez. U, 5200/2019, cit.)» nella decisione disciplinare di primo grado.

Nella successiva pronuncia n. 8946/2023, queste Sezioni Unite hanno chiarito che la pronuncia n. 23923 del 2022, laddove ha posto un limite, espressamente qualificato «alternativo», alla permanenza dell'illecito nella data della sentenza disciplinare di primo grado, concerne soltanto «*le ipotesi in cui la detenzione della somma avvenga senza che vi sia stata un'esplicita affermazione del difensore di avere il diritto di trattenerla, nonostante le richieste del cliente, e ciò in quanto a diversamente opinare "...ne deriverebbe una - irragionevole, non prevista dalla legge - imprescrittibilità dell'illecito stesso"*» e si è ribadito che :
 (a) «*la condotta appropriativa posta in essere dall'avvocato non si esaurisce nell'incasso delle somme di spettanza del cliente o nel trattenimento delle stesse, ma si protrae fino a quando le somme non siano messe a disposizione del cliente e non intervenga l'informazione da parte del professionista circa la ricorrenza delle situazioni che legittimano la restituzione (cfr. Cass. S.U. n. 5200/2019)*» ;
 (b) «*la permanenza dell'illecito si verifica, inoltre, nella diversa ipotesi in cui l'avvocato, ritenendo sussistente il suo diritto a trattenere le somme, ometta di opporre formalmente a cliente il suo rifiuto alla restituzione, inerendo la restituzione stessa ai doveri scaturenti dal perdurante mandato professionale*» e «*ove vi sia stata la richiesta di restituzione ed il professionista si sia opposto, non è possibile protrarre la permanenza dell'illecito sino alla data in cui le somme siano effettivamente restituite, posto che già in quel momento si è resa evidente e conclamata la violazione disciplinare*», dovendosi dare continuità a Cass.S.U. n. 1822/2015.

8. Nella specie, risulta dagli atti (sentenza CNF impugnata) che, in data 31/10/2014, l'avv.to [REDACTED] affermava di non dovere altro al [REDACTED] avendo versato un ulteriore acconto (rispetto all'importo di € 2.200,00 indicato dal [REDACTED] come complessivamente versatogli dal professionista) «*quale doveroso riconoscimento del proprio errore*», come spiegato in sede di gravame.

In tale momento quindi si può collocare la cessazione della permanenza dell'illecito disciplinare contestato ex art. 64 CDF, avendo il professionista



adempito solo parzialmente all'obbligazione assunta con l'accordo del 2014 (impegno di risarcire il [REDACTED] con l'importo di € 5.000,00) e negato (definitivamente) in tale occasione di dovere altro importo.

Da tale data, costituente il *dies a quo* del decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare, decorre pertanto il termine prescrizione di anni sei e, poiché detto termine è stato interrotto, stante la comunicazione all'incolpato della notizia dell'illecito e la notifica della sentenza di primo grado, deve aversi riguardo al termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e mezzo, dettato dal nuovo art. 56 l.247/2012, che è spirato il 30 aprile 2022, anteriormente alla decisione del CNF nel novembre 2023.

9. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata senza rinvio, dovendosi dichiarare prescritta l'azione disciplinare.

L'applicazione di principi giurisprudenziali (in punto di decorrenza del nuovo termine di prescrizione) sostanzialmente coevi alla decisione del Consiglio nazionale forense giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità (Cass., S.U., 20867/2024).

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.

La Consigliera est.

Giulia Iofrida

La Presidente

Margherita Cassano

